

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  
DEGLI EVENTI DELLA CITTÀ DI ALA ANNO 2024**

Tra il **COMUNE DI ALA**, P.IVA 00419550223, con sede in Piazza San Giovanni, n. 1 ad Ala, nella persona del vicesegretario generale Liliana Stratta, autorizzata alla stipula dei contratti con decreto sindacale prot. 1380 del 24 gennaio 2024, la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione medesima, di seguito denominata “comune” o “sponsee”;

e

\_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, n. \_\_\_ a \_\_\_ (\_\_\_), nella persona del Legale rappresentante \_\_\_\_\_ di seguito denominata brevemente “sponsor”;

*Premesso che:*

- il comune di Ala opera per il raggiungimento della massima diffusione della promozione, formazione e produzione culturale della città; l'attività è volta a far crescere la dimensione e la visione turistica di Ala, oltre a facilitare l'accesso della cittadinanza alla cultura, così come previsto nei principi fondamentali del vigente Statuto comunale;
- la progressiva riduzione delle risorse a disposizione dell'amministrazione rende sempre più problematico assicurare la piena fruibilità dei servizi comunali che richiedono invece disponibilità economiche significative, pertanto, richiamandosi alla normativa vigente, l'amministrazione intende stipulare dei contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 28, comma 2bis della L. n. 448/98, come modificato dall'art.30 della L. n.488/99 , tra le specifiche misure da adottare per la realizzazione del patto di stabilità, consente agli enti pubblici di stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'art. 43 della L. n. 449/97 allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;
- l'istituto della sponsorizzazione si caratterizza per la possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di migliorare la qualità dei servizi senza gravare sui propri bilanci in cambio della promozione dell'immagine dei soggetti terzi che apportano il loro contributo in termini finanziari o di beni e/o servizi;
- con delibera n. 15 del 21 febbraio 2023 la giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo generali per l'individuazione delle sponsorizzazioni delle principali manifestazioni di Ala (“Ala Città di Velluto” e “Natale nei Palazzi Barocchi”);
- con determina n. 201 del 25 marzo 2024 è stato approvato l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione di sponsorizzazioni per le manifestazioni di cui al precedente punto e il presente schema di contratto;
- in data 26 marzo 2024 è stato pubblicato l'avviso pubblico prot. 5565 a cui la ditta \_\_\_\_\_ ha chiesto di aderire mediante presentazione della domanda di partecipazione del \_\_\_\_\_ registrata al protocollo n. \_\_\_\_\_ al fine di accostare la propria immagine alle

manifestazioni “Ala Città di Velluto” e “Natale nei Palazzi Barocchi” anno 2024, per la diffusione del proprio marchio e dei prodotti dallo stesso contraddistinti, con le modalità di seguito descritte;

- il servizio attività culturali, biblioteca, archivio storico e di deposito, sport e turismo ha verificato la proposta pervenuta secondo quanto previsto nell'avviso pubblico (articolo 3) e con determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata approvata la sponsorizzazione della ditta \_\_\_\_\_ ed accertata la relativa entrata al bilancio di previsione 2024- 2026;

*Tutto ciò premesso, fra le parti sopra indicate si conviene e si stipula quanto segue:*

## ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte della ditta \_\_\_\_\_ delle manifestazioni:

- “Ala Città di Velluto” prevista per i giorni 5, 6 e 7 luglio 2024;
- “Natale nei Palazzi Barocchi” prevista nei fine settimana a partire da fine novembre fino alla fine di dicembre.

Meglio definite nell'avviso pubblico prot. 5565 che qui si richiama anche se non materialmente allegato. Il comune si riserva la possibilità di concludere altri contratti di sponsorizzazione per lo stesso periodo e nell'ambito della stessa iniziativa anche con soggetti che esercitino attività simili o comunque concorrenti o che implichino la pubblicizzazione di beni o servizi dello stesso genere merceologico di quelli prodotti e commercializzati dallo sponsor.

## ART. 2 - OBBLIGAZIONI DELLO SPONSOR

*(per ipotesi di sponsorizzazioni di natura finanziaria)*

Lo sponsor si impegna a versare al comune di Ala a titolo di sponsorizzazione la somma di € \_\_\_\_\_ comprensiva di IVA al 22%.

Il comune di Ala emetterà apposita fattura elettronica e la fatturazione avverrà come di seguito:

- fattura dell'importo di € \_\_\_\_\_ pari al 70% dell'importo di sponsorizzazione entro il mese di agosto;
- fattura dell'importo di € \_\_\_\_\_ pari al 30% dell'importo di sponsorizzazione entro il 31.12.2024.

Il pagamento della fattura avverrà a 30 giorni dalla data della fattura, dopo la presentazione da parte del comune di Ala della documentazione comprovante la promozione del marchio dello sponsor come previsto dal presente contratto.



*(per ipotesi di sponsorizzazione di natura tecnica)*

Lo **sponsor** di impegna ad eseguire entro i termini che saranno comunicati dal servizio competente i lavori e/o a prestare i servizi e le forniture in favore dell'amministrazione comunale come indicato nella proposta di adesione del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ che qui si allega quale parte integrante e sostanziale, il cui valore in termini economici è stato quantificato dallo **sponsor** in € \_\_\_\_\_.

Lo **sponsor** si impegna a realizzare l'intervento offerto a totale cura e spese, ivi comprese le spese di progettazione, di direzione tecnica dei lavori, la sicurezza e quant'altro necessario alla realizzazione dei lavori / prestare servizi e forniture sollevando il comune da qualsiasi impegno economico e/o controversie che potrebbero insorgere con fornitori, progettisti, personale esterno e le imprese esecutrici.

In considerazione dei lavori che si intende realizzare e/o dei servizi e forniture che lo **sponsor** intende prestare, la ditta dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per la specifica prestazione e di realizzare il servizio/fornitura/lavoro con maestranze qualificate secondo la vigente legislazione.

Lo **sponsor** si impegna altresì a fornire, se dovute, le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola d'arte almeno 5 giorni prima dell'avvio della manifestazione.

Lo **sponsor** è altresì tenuto:

- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione, mettendo a disposizione del comune ogni strumento utile alla sua esatta e fedele riproduzione;
- ad assumere tutte le spese relative al pagamento di imposte, canoni e corrispettivi previsti da leggi e regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto, e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate;
- a non creare forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione. Ove ciò si verificasse, il comune ha la facoltà di recedere dal contratto, fatto salvo le prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione;
- a dare esecuzione al rapporto di sponsorizzazione in coerenza con gli interessi pubblici ed assenza di pregiudizio o danno all'immagine del comune o alle sue iniziative.

Lo **sponsor** dichiara che il marchio o logotipo scelto, messo a disposizione del comune, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo **sponsor** dichiara di manlevare il comune da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei confronti del comune per l'utilizzo dei segni di cui al comma precedente.

Lo **sponsor** non è sollevato dall'eventuale pagamento del canone relativo alle pubbliche affissioni o di quello relativo all'installazione di mezzi pubblicitari o altri, nelle quote previste, qualora ne ricorrano i presupposti.



L'attività di sponsorizzazione è vincolata al rispetto dei seguenti criteri: perseguitamento di interessi pubblici, esclusione di ogni conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, garanzia della posizione di neutralità del comune.

Lo *sponsor* garantisce che l'oggetto della sponsorizzazione non rientra nelle ipotesi di "sponsorizzazioni escluse" previste nell'avviso.

### ART. 3 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il comune sponsorizzato, al fine del conseguimento delle finalità promozionali e pubblicitarie dello *sponsor* si impegna alle seguenti controprestazioni:

- inserire nei siti dedicati alle manifestazioni una pagina promozionale con i marchi di tutti gli *sponsor* delle manifestazioni. Detto sito è collegato con il sito ufficiale del comune di Ala e dell'Azienda di Promozione Turistica di Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo;
- inserire il marchio dello *sponsor* sul pannello di ringraziamento esposto in Piazza San Giovanni ad Ala,
- inserire il marchio dello *sponsor*, conforme all'esemplare che sarà consegnato dallo *sponsor* medesimo, nelle dimensioni non superiori a 7 cm, sulla produzione cartacea e digitale con la quale saranno pubblicizzate le manifestazioni;
- inserzione del marchio nelle pagine speciali sui quotidiani locali. Lo *sponsee* concede, inoltre, allo *sponsor* di utilizzare nella propria pubblicità, nei propri prodotti e nella propria corrispondenza il marchio ufficiale delle manifestazioni "Ala Città di Velluto" e "Natale nei Palazzi Barocchi" accompagnato dalla dizione "sponsor ufficiale".

Il comune si impegna infine a fornire a conclusione della manifestazione copia della rassegna stampa e quant'altro sia a testimoniare l'immagine dello *sponsor*.

### ART. 4 – TRATTAMENTO FISCALE

Le parti convengono nel quantificare in € \_\_\_\_\_ oltre IVA al 22% pari a € \_\_\_\_\_ per un totale complessivo di € \_\_\_\_\_ il valore della sponsorizzazione.

*(per le sponsorizzazioni di natura finanziaria)*

Il comune di Ala emetterà una fattura con causale "per attività pubblicitaria". L'operazione è sempre soggetta ad IVA, in misura pari all'aliquota ordinaria (attualmente 22%), in quanto le somme versate dallo *sponsor* sono a fronte di "prestazione di servizi".

*(per le sponsorizzazioni di natura tecnica)*

Salvo successive disposizioni normative a riguardo, lo *sponsor* si impegna a fatturare al comune l'importo preventivato con la manifestazione di interesse, contemporaneamente il comune di Ala provvederà ad emettere fattura per uguale importo a titolo di sponsorizzazione.



Sarà cura dei competenti servizi comunali comunicare i dati per l'emissione della fattura di cui sopra. Per le sole sponsorizzazioni di natura tecnica, lo *sponsor* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.. Lo *sponsor* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le fatture emesse dal comune e dallo *sponsor* dovranno riportare il codice CIG \_\_\_\_\_

## ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e termina alla conclusione degli eventi sponsorizzati e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione.

## ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento con preavviso scritto, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante invio di PEC all'indirizzo fornito dallo *sponsor*, qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello *sponsor* a qualsiasi obbligo contrattuale.

In particolare il presente contratto è soggetto a risoluzione nei seguenti casi:

- lo *sponsor* risulta inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
- situazioni/cause eccezionali non consentono allo *sponsor* l'assolvimento dei propri impegni;
- perdita da parte dello *sponsor* dei requisiti prescritti dall'avviso;
- esistenza di evento negativo riguardante lo *sponsor* che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine del comune. In tal caso il comune avrà diritto di ottenere dallo *sponsor* l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate;
- insorgenza o scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse, di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti e l'insorgenza e/o la manifestazione successiva di fattispecie rientranti nelle sponsorizzazioni escluse di cui all'avviso pubblico citato in premessa;
- (per le sole sponsorizzazioni di natura tecnica) accertata inosservanza delle normative di sicurezza e degli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 art. 3. La risoluzione del contratto per colpa dello *sponsor* obbligherà quest'ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dall'Amministrazione.

Il comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.



## ART. 7 - CLAUSOLA ARBITRALE

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto sarà definita in via amministrativa con soluzione bonaria della stessa e in subordine si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

## ART. 8 - REGISTRAZIONE

Il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto ed è pertanto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

## ART. 9 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo *sponsor* autorizza sin d'ora lo *sponsee* al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR)).

Lo *sponsor* è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori dello *sponsee* o altro soggetto da quest'ultima individuato.

## ART. 10 – SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico dello *sponsor*, ivi comprese le spese per l'imposta di bollo da applicare sul contratto, se dovuta.

## ART. 11 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Le parti si danno reciprocamente atto che sono da considerarsi parti integranti del presente accordo, benché ad esso non materialmente allegati, l'avviso pubblico approvato con determina n. 201 del 25 marzo 2024, la manifestazione di interesse dello *sponsor* del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, la determina di approvazione della sponsorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (conservati agli atti dallo *sponsee*).

*Letto, accettato e sottoscritto digitalmente*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005.

PER IL COMUNE DI ALA

Il vicesegretario generale

Liliana Stratta

PER LA DITTA

Il legale rappresentante

